

Aziende vivaistiche: cosa fare

ALBERTO CONTESSI
Servizio Fitosanitario,
Regione Emilia-Romagna

Riprendiamo il discorso, già avviato nel numero di "Agricoltura" di gennaio 1999, sulle norme relative alla qualità delle piante da frutto, da orto ed ornamentali da poco entrate in vigore, e vediamo quali sono i nuovi adempimenti previsti per le aziende vivaistiche.

Come è noto, tutti i vivaisti che forniscono piante, direttamente o tramite interposte persone, a figure professionali che ricavano reddito dalla coltivazione di tali piante (frutticoltori, orticoltori, floricoltori ed altri vivaisti) debbono obbligatoriamente essere "accreditati" dal Servizio fitosanitario competente per territorio.

La norma è entrata in vigore nel 1998 e quindi chi venderà piante senza la prescritta autorizzazione (accreditamento), o prive della documentazione di accompagnamento (documento di commercializzazione), rischia pesanti sanzioni amministrative (da 3 a 48 milioni), oltre al sequestro delle piante stesse. A questo proposito occorre ricordare che il decreto legislativo n. 314 del 3 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1998, ha esteso le sanzioni già previste per le piante ornamentali dal decreto legislativo n. 535 del 30 dicembre 1992 anche ai produttori di piante ortive e da frutto.

Gli obblighi

Per poter essere accreditata, l'azienda vivaistica si è impegnata a rispettare tutta una serie di obblighi. Vediamo brevemente quali sono e cosa occorre fare per rispettarli.

I materiali iniziali. Occorre approvvigionarsi esclusivamente da fornitori regolarmente accreditati, oppure, in caso di autoproduzione, bisogna prelevarli esclusivamente da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate), in carico nell'apposito registro e



nelle mappe aziendali e sottoposte a regolari controlli visivi o di laboratorio atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario. Per le drupacee, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale di lotta obbligatoria al virus della Sharka, i controlli debbono essere stati avviati almeno da due anni e debbono essere annotati in apposite schede fornite dal Servizio fitosanitario.

I contenitori. Vanno utilizzati unicamente contenitori nuovi o sterilizzati.

I substrati colturali. Occorre seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare utilizzando solo terreno idoneo alla coltivazione delle specie prodotte, rispettando una corretta rotazione, specie per specie, previa verifica dell'assenza degli organismi nocivi di qualità indicati nella normativa e di quelli contemplati nella Direttiva

77/93/Cee (organismi di quarantena).

Le strutture. Sono necessari ambienti idonei a permettere una facile identificazione ed ispezione del materiale; in caso di coltivazione in ambiente protetto, occorre disporre di strutture idonee al corretto sviluppo delle specie coltivate, dotate, al bisogno, di rete anti-insetto; in un'apposita area, o con adeguate attrezzature, va distrutto il materiale non idoneo.

Le modalità di coltivazione. Le singole partite di materiali vanno mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine (anche se si tratta della medesima specie e varietà). Nel caso di irrigazione artificiale, va impiegata acqua controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.

dopo l'accreditamento

Chi vende piante
senza
autorizzazione

o prive del "documento
di commercializzazione"
rischia multe salate.
Gli obblighi da rispettare.



Controlli in vivaio.

(Foto Benedettini)

(nel riquadro vengono riportati i laboratori accreditati operanti in Emilia-Romagna).

L'igiene. Occorre impiegare strutture ed attrezzature pulite e periodicamente disinfettate in modo tale che non costituiscano sorgente di inoculo di organismi nocivi.

I residui derivanti dalle diverse operazioni colturali, qualora rappresentino un rischio fitosanitario vanno rimossi rapidamente e distrutti.

Nel caso di coltivazioni protette, occorre mantenere gli ambienti liberi da vegetazione infestante, sia all'interno che all'esterno, per una distanza di 2 metri.

Per le coltivazioni in contenitori, occorre tenere questi ultimi adeguatamente isolati dal suolo; vanno distrutti i materiali non idonei, per evitare ogni rischio di contaminazione, secondo le modalità indicate al momento della richiesta di accreditamento.

La commercializzazione. Si posso-

no commercializzare solo piante idonee all'uso a cui sono destinate (produzione di frutti, di ortaggi o di piante ornamentali), prive di organismi di quarantena, sostanzialmente sane, in particolare, almeno all'esame visivo, prive degli organismi o delle malattie di qualità che li riguardano.

Sulle piante o sul documento che le accompagna, oltre al passaporto quando previsto, va apposto il "documento di commercializzazione".

Immediatamente prima dell'apposizione del documento di commercializzazione, occorre controllare ogni partita per verificarne la corrispondenza ai requisiti richiesti. Per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione vanno utilizzati locali idonei, in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.

Le registrazioni. Per ogni partita occorre registrare l'identità del materiale (specie e varietà); l'origine del materiale di partenza (codice produttore e nu-

Occorre effettuare appropriate concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.

Sono necessari un diserbo regolare e razionale ed un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi di qualità e di quarantena.

Va ispezionata periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico, segnalando immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la presenza, accertata o sospetta, di organismi nocivi di quarantena.

Eventuali campioni debbono essere prelevati da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare; debbono essere analizzati presso laboratori "accreditati" dai Servizi fitosanitari regionali

DATI DA RIPORTARE SUL PASSAPORTO DELLE PIANTE PERCHÉ SIA VALIDO ANCHE COME "DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE"

QUALITÀ CE

CODICE FORNITORE (attribuito dal S.FR., formato dalla sigla della provincia + 4 cifre)

NOME DEL FORNITORE O RAGIONE SOCIALE

DATA DI APPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ ed eventualmente DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO (se non già riportato sul passaporto)

CATEGORIA (solo per i fruttiferi), che potrà essere C.A.C. (Conformità Agricola Comunitaria) per il materiale standard, o CERTIFICATO VIRUS ESENTE (VF), o CERTIFICATO VIRUS CONTROLLATO (VC) per chi aderisce alla certificazione volontaria

(Foto Benedettini)



ne le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), la data e le modalità dell'avvenuto immagazzinamento.

Per il carico e lo scarico del materiale in produzione possono essere utilizzati i registri già previsti dalla normativa sul passaporto, integrati con i dati mancanti, cioè la varietà, il numero di accreditamento del fornitore ed il numero del documento di commercializzazione, se diverso dal passaporto.

zazione, se diverso dal passaporto.

Per il *materiale autoprodotta* vanno identificate le piante madri di partenza (ad esempio riportando il numero progressivo con cui sono state caricate sul registro o il relativo numero di mappa). Per le *piantine da orto* è consigliabile riportare il numero di lotto delle sementi utilizzate.

Per le principali pratiche colturali, quando coincidono con operazioni riportate sul registro di carico e scarico (semina, piantagione, trapianto, innesto, frigoconservazione) non sono necessarie altre registrazioni, mentre per le altre (potatura, concimazione, proce-

dure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi, ecc.) è necessario compilare un apposito registro, per il quale non esistono vincoli e non è prevista la preventiva validazione; lo stesso registro può essere utilizzato per annotare le date di campionamento per i laboratori, il loro numero di accreditamento ed il risultato delle analisi.

Anche per quanto riguarda la registrazione delle manifestazioni di organismi nocivi riscontrate e di tutte le misure di carattere fitosanitario adottate non esistono vincoli per quanto riguarda forma e dimensioni del registro: possono quindi essere utilizzati eventuali altri registri simili (quaderno di campagna o scheda dei trattamenti) già presenti in azienda.

Il "documento di commercializzazione"

Tutte le piante, le marze, le gemme e le sementi (con l'esclusione di quelle da orto) delle specie da frutto, da orto ed ornamentali elencate nella normativa sulla qualità (decreti ministeriali 14 aprile 1997) devono essere obbligatoriamente accompagnate da un "documento di commercializzazione", rilasciato dal fornitore oppure, per i materiali certificati, dall'Organismo ufficiale competente.

Il documento di commercializzazione - si veda il n. 1/99 di "Agricoltura", pag. 16 - deve accompagnare "partite sufficientemente omogenee" e non dovrà essere necessariamente un'etichetta, ma i dati in esso previsti potranno essere riportati in altri documenti che accompagnano la merce (documento di trasporto o fattura accompagnatoria).

Quando i materiali sono scortati dal passaporto delle piante, questo può costituire, se il fornitore lo desidera, il "documento di commercializzazione", a condizione che venga integrato dai dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati da quelli del passaporto. I dati da aggiungere ad un normale passaporto sono quelli riportati nel riquadro a pag. 13.

Il "documento di commercializzazione" deve accompagnare i materiali fino all'utilizzatore finale: quando i materiali vengono ceduti a commercianti, ad intermediari o ad altri vivaisti per es-

mero del documento di commercializzazione); le date di semina, di piantagione, trapianto e innesto; le pratiche colturali maggiormente significative (come potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi, ecc.); l'eventuale frigoconservazione; le date e le modalità di eventuali campionamenti; il laboratorio di analisi utilizzato (numero di accreditamento) e l'esito delle analisi. Inoltre, vanno registrate tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, tutte le misure di carattere fitosanitario adottate (compreso il diserbo chimico) specificando-

LABORATORI ACCREDITATI IN EMILIA-ROMAGNA

Per essere riconosciute valide dal Servizio fitosanitario regionale, le analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione potranno essere effettuate solo da laboratori pubblici o privati appositamente accreditati. Nell'elenco che segue sono riportate le strutture laboratoristiche accreditate in Emilia-Romagna.

Centro Attività Vivaistiche

Via Tebano 144 - 48018 Faenza (RA), tel. 0546.47150

C.D.F. (Centro diagnostico fitopatologico di qualificazione e protezione agroambientale) s.r.l.

Via Amendola 40 - 48022 Lugo (RA), tel. 0545.35320

Ghedini Roberta

Via Zenzalino 205/A - 44010 Ospital Monacale (FE), tel. 0335.8138666

Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale Università Cattolica del Sacro Cuore

Via Emilia Parmense 84 - 29100 Piacenza, tel. 0523.599234-599252

Laboratorio analisi produzioni vegetali "Mario Neri"

Via Emilia-Levante 18 - 40026 Imola (BO), tel. 0543.609134

Plant technology

Via Ercolana 1695 - 40059 Medicina (BO), tel. 0335.5456000

Centro Miglioramento Varietale in Frutticoltura

Dipartimento di Colture Arboree, Università di Bologna

Via Gandolfi 19 - 40057 Cadriano (BO), tel. 051.766425

Bio-Tech biotechnology Laboratories srl

Via Mazzini 6 - 43100 Parma, tel. 0521.228385

sere rivenduti, il documento dovrà quindi essere **necessariamente** apposto sulla minima unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola pianta).

Quando le piante vengono vendute al dettaglio al consumatore finale non professionista (hobbysta), direttamente o tramite un commerciante (nel qual caso debbono essere chiaramente confezionate e pronte per il consumatore finale non professionista), in alternativa al documento di commercializzazione possono essere corredate solo da un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- * denominazione dell'azienda fornitrice;
- * denominazione botanica;
- * varietà (quando esiste).

L'etichetta potrà essere unica per bancale, cassetta o plateau e riportare solo la denominazione botanica e la varietà se la vendita viene effettuata direttamente dal produttore in azienda.

Semplificazione delle registrazioni

Spesso i vivaisti lamentano un'eccessiva perdita di tempo nella registrazione dei passaporti – ed ora anche del documento di commercializzazione – ad ogni vendita effettuata. È possibile ovviare a questo problema unificando il passaporto col documento di commercializzazione in un'unica etichetta ed apponendola sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola pianta) al momento della preparazione del materiale, e non della singola vendita. In tal modo sul registro sarà sufficiente annotare un unico scarico, specificando a fronte di quell'operazione quanti passaporti/documenti di commercializzazione sono stati emessi, ad esempio dal n. 1021 al n. 1121 (se si utilizza un numero progressivo), oppure indicando quanti documenti sono stati applicati con un determinato numero di lotto (ad esempio n. 100 lotto LM12C o n. 100 lotto 125/99).

Il numero di lotto può essere identificativo della partita (azienda LM, campo 12, parcella C) o dell'operazione di scarico (riga 125 del 1999). In ogni caso è opportuno che il criterio di assegnazione del numero di lotto venga preventivamente concordato col Servizio fitosanitario. □